

COMUNE DI AFRICO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI
CONFISCATI ALLA MAFIA
AI SENSI DELLA LEGGE 109/96 DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE
DI AFRICO**

*Approvato Con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri
del Consiglio Comunale n.13 del 15.12.2014 e modificato con deliberazione
della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 19 del
11.08.2016.*

INDICE

Articolo 1 – Finalità e oggetto

Articolo 2 – Principi

Articolo 3 – Unità operativa speciale beni confiscati

Articolo 4 –Albo speciale

Articolo 5 - Enti beneficiari

Articolo 6 - Concessione in uso dei beni a terzi. Modalità e organo competente

Articolo 7 - Concessione in uso dei beni a terzi. Criteri e procedimento di assegnazione

Articolo 8 - Obblighi del concessionario

Articolo 9 - Durata

Articolo 10 - Cessione del bene e del contratto

Articolo 11 - Controlli

Articolo 12 - Potere sanzionatorio

Articolo 13 - Normativa transitoria e finale

ARTICOLO 1 - Finalità e oggetto

Il Comune di **AFRICO** in conformità alle finalità della legge 109/96 e successive modifiche e integrazioni, promuove l'utilizzazione a fini sociali e/o occupazionali dei beni confiscati alla mafia facenti parte del proprio patrimonio come strumento di sviluppo e di riscatto del proprio territorio.

Il presente regolamento stabilisce i principi e disciplina le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati alla mafia, ai sensi della legge 109/96, facenti parte del proprio patrimonio indisponibile e non utilizzati dall'ente per finalità istituzionali.

ARTICOLO 2 - Principi

Il Comune di **AFRICO** per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento conforma la propria azione amministrativa ai principi di pubblicità, di trasparenza e di libera concorrenza tra privati nel rapportarsi ad essa.

ARTICOLO 3 Unità operativa speciale beni confiscati

E' istituita l'Unità operativa speciale beni confiscati alla mafia che si occupa di tutte le problematiche inerenti la concreta applicazione della L. 109/96 e successive modifiche ed integrazioni. L'Ufficio opera con il supporto di tutti i Responsabili di area dell'ente, ed è diretto dal Segretario Generale.

ARTICOLO 4 - Albo speciale

E' istituito un Albo speciale di tutti i beni immobili confiscati alla mafia facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di **AFRICO**

Nell'Albo devono essere catalogati, con il relativo stralcio planimetrico ai fini dell'esatta individuazione, tutti i beni di cui al comma 1 e devono essere evidenziate oltre alle generalità del prevenuto, anche la natura, l'estensione, il valore, la destinazione d'uso del bene.

In caso di concessione del bene nell'Albo deve essere inserita anche: l'indicazione della tipologia dell'attività svolta sul bene, i dati identificativi dell'ente concessionario, gli estremi dell'atto di concessione, la durata e la data di scadenza della concessione.

L'Albo speciale deve essere affisso all'Albo pretorio e inserito sul portale dell'Ente e vi deve rimanere permanentemente.

Il Segretario Generale è responsabile della tenuta dell'Albo speciale e ne cura costantemente l'aggiornamento.

ARTICOLO 5 - Enti beneficiari

I beni di cui all'art.1 possono essere concessi a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

ARTICOLO 6 -Concessione in uso dei beni a terzi - Modalità e organo competente

I beni sono concessi con provvedimento della Giunta Municipale su proposta del Segretario Generale previa selezione pubblica secondo le modalità di cui all'articolo 7.

La concessione in uso a terzi, da parte della Giunta Municipale, dei beni di cui all'art.1, avviene con atto di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa.

I rapporti tra concedente e concessionario vengono disciplinati da apposito capitolato contratto che deve essere allegato all'atto di concessione.

Il capitolato contratto deve prevedere, oltre agli specifici diritti ed agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del controllo sulla utilizzazione del bene, la disciplina delle modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene stesso.

I beni sono concessi a titolo gratuito.

ARTICOLO 7 - Concessione in uso dei beni a terzi - Criteri e procedimento di assegnazione

La scelta del concessionario deve avvenire, in ogni caso, mediante selezione pubblica aperta al territorio curata da un'apposita commissione di gara presieduta dal Segretario Generale su direttiva della Giunta Municipale che ne fissa criteri, modalità e i relativi punteggi.

Il Segretario Generale dovrà rendere pubblica la volontà dell'Ente di concedere a terzi i beni di cui all'art.1, mediante avviso pubblico contenente ogni elemento di identificazione del bene.

L'avviso pubblico deve essere affisso di norma all'Albo pretorio, sul portale dell'ente per almeno 30 giorni consecutivi.

Ai fini della scelta del terzo concessionario, in ogni caso, occorre privilegiare, sulla base di una valutazione comparativa, quelle ipotesi progettuali tese al miglioramento ed allo sviluppo dei beni e che, nel rispetto delle prescrizioni del decreto di destinazione, siano maggiormente rispondenti all'interesse pubblico e alle finalità della legge 109/96; inoltre, si dovrà tenere conto anche dell'esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell'ambito dell'attività per lo svolgimento della quale viene richiesta l'assegnazione del bene e relativa all'ultimo triennio, della sua esperienza in materia di gestione di beni confiscati, della sua struttura e della dimensione organizzativa.

La domanda per il rilascio della concessione, in carta semplice e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere inoltrata al Comune di dai soggetti di cui all'art. 5 e deve recare ogni elemento utile ai fini dell'identificazione dell'Ente richiedente e dei beni oggetto della richiesta.

Alla domanda dovranno essere allegati oltre ai documenti volti a comprovare il possesso da parte del richiedente dei requisiti di legge per potere ricevere in concessione il bene, anche quelli, previsti nell'avviso pubblico, volti a consentire, ai sensi del comma 4 del presente articolo, la scelta del terzo concessionario.

La commissione di gara, per il tramite del segretario comunale – Presidente, all'esito della procedura comparativa, acquisite le richieste individuerà il concessionario ai sensi del comma 4 del presente articolo, e lo sottoporrà alla Giunta Municipale per l'adozione del provvedimento di concessione, che comunque dovrà essere preceduto dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia modificato dal Decreto Legislativo 13 ottobre 2014, n. 153;

ARTICOLO 8 - Obblighi del concessionario

Il capitolato contratto, indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene concesso, deve prevedere a carico del concessionario:

- a) l'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso per la realizzazione di attività aventi rilevanza sociale e volte a rafforzare la cultura della legalità nel territorio dell'Ente;
- b) l'obbligo di tenere costantemente informato l'Ente concedente dell'attività svolta;
- c) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile, e per responsabilità civile;
- d) l'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- e) l'obbligo di rispettare la Legge n.46/90 e il D.Lgs. n.626/94 nonché le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- f) l'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso;
- g) l'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- h) l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;

- i) l'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali;
- l) l'obbligo di trasmettere annualmente l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- m) l'obbligo di trasmettere annualmente all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
- o) l'obbligo di esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di **AFRICO** in alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: " Bene, confiscato alla mafia, del patrimonio di **AFRICO** ;
- p) l'obbligo, volto alla promozione dell'immagine del territorio del concedente, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di **AFRICO** in alto al centro e nel caso si tratti di beni produttivi inserire nelle ceste di raccolta e nelle confezioni di vendita anche la dicitura che si tratta di "Prodotti provenienti dalle terre, confiscate alla mafia, del Comune di. **AFRICO**
- q) l'obbligo di restituire i beni nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso.

ARTICOLO 9 - Durata

Alla concessione deve essere apposto un termine di durata. Nella determinazione del termine di durata si dovrà tenere in considerazione l'impegno economico che il concessionario dovrà affrontare per l'attuazione dell'ipotesi progettuale proposta finalizzata al miglioramento e allo sviluppo del bene. Comunque la concessione non può essere rilasciata per un periodo superiore ad anni 20 (venti).

La concessione è rinnovabile con procedura semplificata.

La richiesta di rinnovo, indirizzata al Comune di **AFRICO** almeno sei mesi prima della scadenza, deve essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante dell'Ente. Il concedente non può richiedere la restituzione del bene per tutta la durata della concessione, salvo che ricorrono i motivi di cui all'art 12 del presente Regolamento.

ARTICOLO 10- Cessione del bene e del contratto

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione.

ARTICOLO 11- Controlli

E' rimesso al Segretario Generale, attraverso la Polizia Municipale o altri funzionari dell'Ente appositamente incaricati, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento.

Il Segretario Generale dovrà verificare annualmente la permanenza a carico del concessionario dei requisiti che giustificano, ai sensi della L.575/65 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione.

Il Segretario Generale può in ogni momento procedere a carico del concessionario ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 12- Potere sanzionatorio

La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, ivi comprese quelle previste nel presente regolamento, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti.

La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto contrattuale risolto immediatamente, nei seguenti casi:

- a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere che l'Ente non possa dare garanzie di assoluta affidabilità nella gestione dell'attività sul bene confiscato
- b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni, la concessione.
- c) qualora il concessionario ceda a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente, il contratto.
- d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.
- e) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza dei lavoratori.
- f) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali con individui od organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale facciano ritenere possibili forme di condizionamento di tipo mafioso.

I provvedimenti sanzionatori saranno, in ogni caso, adottati dalla Giunta Municipale su proposta del Segretario Generale che ne curerà l'istruttoria.

Articolo 13- Normativa transitoria e finale

Le concessioni di diritto stipulate o rinnovate in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinate dai provvedimenti relativi fino alla loro naturale scadenza.